

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 10226 Anno 2020**

**Presidente: DOVERE SALVATORE**

**Relatore: FERRANTI DONATELLA**

**Data Udienza: 19/02/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANO

nel procedimento a carico di:

PEER MARTHA nato a LIENZ( AUSTRIA) il 29/09/1959

avverso la sentenza del 17/10/2019 del TRIBUNALE di BOLZANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

lette le conclusioni del PG



## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Procuratore generale presso la Sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento con sede in Bolzano proponeva ricorso nei confronti della sentenza in epigrafe del Tribunale di Bolzano che, in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) comma 2 bis e 2 sexies D.lvo 285/1992, commesso in orario notturno, in Bolzano l'11.07.2018, aveva applicato a Peer Martha la pena di mesi quattro di arresto e 1.500,00 euro di ammenda, con i benefici di legge e la revoca della patente di guida.

2. Lamenta violazione di legge in relazione al calcolo della pena in quanto avrebbe dovuto operare il raddoppio della sanzione prevista al comma 2 dell'art. 186 CDS, in relazione all'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 cit., indicando, quindi, una pena base di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda; su tale pena doveva poi operare l'aumento fino ad un terzo per l'aggravante relativa all'orario notturno e successivamente la riduzione per il rito.

Deduce che la pena è illegale in quanto sono stati stravolti i principi cardine che sovrintendono alla determinazione della sanzione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' principio consolidato che in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena (cfr. Sez. 4, n. 53280 del 21/09/2017 Ud. (dep. 23/11/2017) Rv. 271354 - 01).

Correttamente nel caso di specie il Tribunale di Bolzano, in applicazione dell'art. 186 septies e dell'art. 69 cod. pen., ha individuato la pena base in mesi sei di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda, dopo aver effettuato, per quest'ultima, il previsto aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies; successivamente ha effettuato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CDS e poi ha operato la riduzione per il rito.

4. In conclusione va dichiarata la inammissibilità del ricorso.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 19.02.2020